



COPIA

**COMUNE DI BRUSASCO**  
**(Provincia di Torino)**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 23**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredici**, addì **ventisette**, del mese di **settembre**, alle ore **21,00** nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:

consiglieri comunali	presenti	assenti
<b>CAPPELLINO FRANCO</b>	x	
<b>ARIETTI GIANNI</b>	x	
<b>GUZZON RAFFAELE</b>	x	
<b>PEROTTO MASSIMO</b>	x	
<b>RONDI NADIA in GIACHINO</b>	x	
<b>CALDARO DANILO</b>	x	
<b>BONADIO ADRIANO</b>	x	
<b>VERCELLI FABRIZIO</b>	x	
<b>RIGAZZI MARCO</b>	x	
<b>NAPOTINI CAMILLA in CHIOZZI</b>	x	
TOTALE	10	

Assume la Presidenza il Sig. **CAPPELLINO Franco** – SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Giuseppina DE BIASE**.

Partecipano alla seduta in qualità di Assessori Esterni i Sigg. **IRICO Massimiliano** e **BONFANTE Giulia**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

# COMUNE DI BRUSASCO

P.IVA 02299830014

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE N. 23**

**SEDUTA DEL 27/09/2013 ORE 21,00**

**ASSENTI:**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2013.**

**L'ISTRUTTORE**

**F.to Rag. Annamaria NICOLA**

# **OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2013.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

**VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006** il quale dispone che **“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.** In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

**VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228** “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013” modificato dalla Legge n.64/2013 il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali** di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013, giusto D.L. 102/2013;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 381 legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013), ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 20 del 29/05/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2012;

**VISTA la legge di stabilità 2013 - Legge 24.12.2012 n. 228** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

**VISTO il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013** "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria";

**VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013** "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo" (GU n.117 del 21-5-2013) - Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2013;

**TENUTO CONTO** che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali principali modifiche:

**1) per l'anno 2013 il versamento della prima rata** dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **era stato sospeso per le seguenti categorie di immobili:**

**a) abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**c) terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.;

**2) Il decreto-legge 31/08/2013 n° 102 ha abolito la 1° rata IMU per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21/05/2013 n° 54;**

**3) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi);**

4) per gli immobili del **gruppo catastale “D” (immobili produttivi)** :

a) **la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato**

b) **l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune.**

5) gli immobili in **categoria D/10** (immobili produttivi e strumentali agricoli) **passano di intera competenza statale, aliquota fissa 0,20%**, senza possibilità di riduzione.

6) **la riserva allo Stato per il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.**

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all’imposta municipale propria ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell’annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell’imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della sospensione di versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013;

## **PROPONE**

1) di confermare per il 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 29/05/2012 nelle seguenti misure:

Tipologie imponibili	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,50 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 %
Altri immobili	0,93 %

2) di confermare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria **anno 2013:**

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro **200,00** rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**b) la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di **50,00** Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro **400,00**, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

**3)** di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/10/2012 regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze;

**4)** di inviare la presente deliberazione tariffaria entro il 21 ottobre 2013, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**5)** di dare atto che, qualora venga rispettata la data di invio di cui al punto 6), e pertanto con pubblicazione sul predetto sito alla data del 28 ottobre 2013, l'efficacia delle aliquote e detrazioni stabilite con la presente deliberazione decorre dal 1 gennaio 2013, e pertanto il versamento della seconda rata IMU con scadenza 16 dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, dovrà essere effettuata con eventuale conguaglio sulla prima rata versata con scadenza al 17 giugno 2013; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2013, saranno applicabili gli atti adottati per l'anno precedente (2012), qualora comunque pubblicati sul predetto sito del dipartimento delle finanze ;

**6)** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2013.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnico del servizio  
**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Annamaria NICOLA**

- b) alla regolarità contabile  
**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Annamaria NICOLA**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

**VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006** il quale dispone che **“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.** In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

**VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228** *“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013”* modificato dalla Legge n.64/2013 il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali** di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013, giusto D.L. 102/2013;



**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 381 legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013), ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 20 del 29/05/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2012;

**VISTA la legge di stabilità 2013 - Legge 24.12.2012 n. 228** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

**VISTO il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013** "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria";

**VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013** "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo" (GU n.117 del 21-5-2013) - Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2013;

**TENUTO CONTO** che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali principali modifiche:

**1) per l'anno 2013 il versamento della prima rata** dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **era stato sospeso per le seguenti categorie di immobili:**

**a) abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**c) terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.;

**2) Il decreto-legge 31/08/2013 n° 102 ha abolito la 1° rata IMU per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21/05/2013 n° 54;**

**3) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune**, con la sola esclusione degli immobili censiti nel **gruppo catastale "D" (immobili produttivi);**

**4) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :**

**a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato**

**b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune.**

**5) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione.**

**6) la riserva allo Stato per il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.**

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell'imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della sospensione di versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa.

Interviene il Consigliere Fabrizio VERCELLI dichiarando di confermare quanto già detto nella deliberazione di approvazione dell'IMU per l'anno 2012, chiede di individuare fasce di reddito legate al pagamento dell'imposta e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo;

A questo punto il Sindaco mette in votazione il punto all'ordine del giorno;

La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 10

Astenuti: ==

Favorevoli: 7

Contrari: 3 (Fabrizio VERCELLI, Marco RIGAZZI e Camilla NAPOTINI)

# DELIBERA

1) di confermare per il 2013 le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 29/05/2012 nelle seguenti misure:

Tipologie imponibili	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,50 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 %
Altri immobili	0,93 %

2) di confermare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro **200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di **50,00** Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro **400,00**, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/10/2012 regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze;

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria entro il 21 ottobre 2013, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

5) di dare atto che, qualora venga rispettata la data di invio di cui al punto 6), e pertanto con pubblicazione sul predetto sito alla data del 28 ottobre 2013, l'efficacia delle aliquote e detrazioni stabilite con la presente deliberazione decorre dal 1 gennaio 2013, e pertanto il versamento della seconda rata IMU con scadenza 16 dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, dovrà essere effettuata con eventuale conguaglio sulla prima rata versata con scadenza al 17 giugno 2013; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2013, saranno applicabili gli atti adottati per l'anno precedente (2012), qualora comunque pubblicati sul predetto sito del dipartimento delle finanze ;

6) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime resa in forma palese ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Franco CAPPELLINO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11/10/2013.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

Brusasco, lì 11/10/2013.

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brusasco, lì 11/10/2013.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE